Deliberazione FVG/ 74 /2025/PASP

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

Collegio ex art. 5, comma 3, del d.lgs. 175/2016

composto dai seguenti magistrati

PRESIDENTE:	Emanuela Pesel
CONSIGLIERE:	Daniele Bertuzzi
PRIMO REFERENDARIO:	Tamara Lollis (relatore)

Deliberazione del 3 dicembre 2025

Controllo ex art. 5 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Comune di Buttrio - Delibera del Consiglio comunale n. 35 del 15.10.2025 avente ad oggetto "*Attivazione Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Buttrio. Individuazione partner tecnico e aggregatore territoriale energetico. Acquisto da parte del Comune di una quota associativa della Soc. Coop. Benefit Comunità energetica Part-Energy a r.l.*".

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante "*Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia*";
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*";
Visto il d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;
Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5 come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

Rilevato che l'art. 5, c. 3, del su citato d.lgs n. 175/2016 ha assegnato alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo riferita alla costituzione di società e/o all'acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, per la verifica della conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 del medesimo art. 5 e a quanto stabilito nei successivi articoli 4, 7 e 8 del decreto medesimo con particolare riguardo alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 che ha fornito indirizzi di orientamento generale con particolare riferimento al riparto della competenza territoriale, alla natura e all'oggetto della nuova funzione di controllo;

Vista la nota del Comune di Buttrio, prot. n. 11421, del 22.10.2025 (assunta in ingresso al prot. n. 3211, del 23.10.2025), con la quale l'Ente ha trasmesso, ai fini del controllo previsto dall'art. 5, c. 3, del d.lgs n. 175/2016, la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 15.10.2025 e la relativa documentazione prodotta a supporto;

Vista la richiesta istruttoria della Sezione prot. n. 3275, del 5.11.2025;

Dato atto che in data 14.11.2025 si è tenuto un incontro istruttorio in contraddittorio con l'Amministrazione comunale, convocato con nota prot. n. 3293, dell'11.11.2025, giusta verbale trasmesso al Comune con nota prot. n. 3342, del 17.11.2025;

Visto il riscontro del Comune prot. n. 12420, del 17.11.2025, assunto in ingresso al prot. n. 3344 di pari data;

Esaminata la delibera consiliare n. 35/2025 unitamente alla complessiva documentazione istruttoria versata in atti;

Visto il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 4/2025, con la quale è stato costituito il Collegio competente a deliberare sulle istruttorie effettuate a sensi dell'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 62/2025 con la quale è stato affidato l'incarico istruttorio al Primo Referendario Tamara Lollis, quale relatore;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 71 /2025 con la quale è stato convocato lo speciale Collegio per il giorno 3 dicembre 2025;

Udito il relatore nella Camera di Consiglio;

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 11421, del 22.10.2025, il Comune di Buttrio ha trasmesso, ai fini del controllo di cui all'art. 5 del d.lgs n. 175/2016 (di seguito TUSP), la deliberazione n. 35, del 15.10.2025, con la quale il Consiglio comunale ha approvato l'adesione alla Società Cooperativa Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. mediante l'acquisizione di una quota sociale del valore di € 25.

Si precisa che l'adesione del Comune di Buttrio alla suddetta società cooperativa avviene con il profilo di socio utente/consumatore.

Alla comunicazione su indicata sono stati allegati la relazione che espone le motivazioni analitiche dell'acquisizione societaria, il parere di competenza, positivo con osservazioni, dell'Organo di revisione dell'Ente, l'avviso di consultazione pubblica, il documento di presentazione della società nonché lo statuto e il regolamento dei soci. Nella documentazione allegata è, altresì, presente una tabella recante un sintetico prospetto relativo alla stima della potenziale incentivazione conseguibile dal Comune con la partecipazione alla comunità energetica locale nonché del valore della quota di riparto destinata al fondo di utilità sociale della cooperativa.

L'acquisizione della suddetta quota è motivata dalla volontà di associarsi a un soggetto che funga da aggregatore territoriale che attiva e sviluppa comunità energetiche per usufruire dei servizi di gestione amministrativa e tecnica per il monitoraggio dei flussi energetici, per tenere i rapporti con il Gestore dei Servizi energetici S.p.A. (di seguito GSE), nonché di ogni attività finalizzata alla crescita della comunità energetica in ambito locale.

Come rappresentato nella deliberazione consiliare in esame la società cooperativa Part-Energy è stata individuata a seguito di avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse al fine di reperire un soggetto referente per lo svolgimento delle attività sopra indicate. Giova comunque precisare che rientra nell'ambito della funzione di controllo di questa Corte l'esame dell'acquisizione della partecipazione societaria mentre esula da tale ambito la valutazione sulle procedure amministrative antecedenti e/o connesse (cfr. Sez. controllo per la Toscana deliberazione n. 77/2023/PASP).

L'Amministrazione comunale, sulla base delle valutazioni e delle ragioni espresse nella deliberazione consiliare e nella relazione *ex* art. 5 del TUSP, rappresenta che l'adesione alla società Part-Energy consentirà lo sviluppo di una comunità energetica rinnovabile (di seguito in breve CER) in ambito locale fornendo, sul territorio, un servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia rinnovabile condivisa a favore della collettività.

In particolare, l'Ente si attende che lo sviluppo di una CER locale possa contribuire a migliorare la qualità dell'ambiente ma anche apportare benefici di tipo sociale derivanti dal circolo virtuoso di scambio tra produttori di energia rinnovabile e consumatori incentivato dal Ministero della

transizione energetica tramite il GSE.

All'esito di un primo esame della documentazione trasmessa è emersa l'esigenza di acquisire precisazioni ed elementi integrativi con riferimento ai parametri del controllo *ex* art. 5 del TUSP in aderenza alle indicazioni espresse nell'orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite con la citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 sulla finalità e sostenibilità finanziaria dell'operazione societaria.

È stata, quindi, formulata richiesta istruttoria prot. n. 3275 del 5.11.2025 e si è, altresì, tenuto un incontro istruttorio in contraddittorio con l'Ente in data 14.11.2025.

Il Comune ha riscontrato la richiesta istruttoria con nota prot. n. 12420, del 17.11.2025, fornendo le precisazioni integrative e allegando, in particolare, il piano previsionale 2023–2026 della società nonché i bilanci societari riferiti agli esercizi 2023 e 2024.

Considerato in diritto

1. Per quanto attiene alla nuova funzione di controllo della magistratura contabile, l'art. 5, c. 3, TUSP, come novellato dalla l. n. 118/2022, prevede che le amministrazioni pubbliche trasmettano alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21–*bis* della l. n. 287/1990) l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta, affinché la stessa deliberi "*(…) in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*".

La Corte dei conti, in sede nomofilattica, ha fornito orientamenti generali con riguardo alla natura della nuova funzione di controllo, ai profili della competenza, nonché al contenuto dei parametri della sostenibilità finanziaria e convenienza economica (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

In particolare, le Sezioni riunite hanno individuato la *ratio* della nuova funzione di controllo nell'esigenza di sottoporre a verifica i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato e ciò "*in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*" (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

La medesima pronuncia ha, inoltre, qualificato tale nuova funzione come una "*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*".

Sotto il profilo dei tempi e degli esiti l'art. 5 del TUSP dispone che la Corte dei conti deliberi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere e che "*Qualora la Corte non si pronunci entro il termine (…) l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.*".

In caso di parere in tutto o in parte negativo l'amministrazione pubblica interessata, ove intenda procedere egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a darne pubblicità nel proprio sito internet istituzionale.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare, salvo i casi in cui la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni societarie avvenga in conformità a espresse previsioni di legge, che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione, in particolare, riferita:

- alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali nella declinazione precisata dall'art. 4 del TUSP;
- alle ragioni e finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, la magistratura contabile valuta, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli articoli 7 e 8 del TUSP con particolare riferimento all'organo competente all'adozione degli atti in questione.

Infine, gli enti locali sono tenuti a sottoporre lo schema della relativa delibera a forme di consultazione pubblica, secondo le modalità da essi disciplinate e danno atto della compatibilità dell'operazione con i trattati europei e, segnatamente, con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

Nel quadro di un esame di largo spettro il legislatore ha sottolineato, in particolare, i profili della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell'operazione quali spazi sui quali deve necessariamente soffermarsi lo scrutinio del giudice contabile volendo, in tal modo, rendere più incisivo e, in definitiva, più efficace e/o effettivo il controllo.

Con riferimento al parametro della sostenibilità finanziaria le Sezioni riunite hanno precisato che tale concetto "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di tipo soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*" (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Sotto il profilo oggettivo la sostenibilità finanziaria sottende la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Al riguardo, viene fatto riferimento alla consolidata giurisprudenza civilistica che riconosce, quale requisito oggettivo alla base della figura dell'imprenditore commerciale, "*l'obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)*" (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza. 12 luglio 2016, n. 14250)".

Detto requisito deve essere attentamente vagliato dall'amministrazione procedente, anche in chiave prospettica, intesa come idoneità a preservare nel tempo l'equilibrio tra ricavi e costi; elemento che assume rilievo particolarmente pregnante alla luce dei divieti e dei limiti imposti dall'art. 14 TUSP al sostegno finanziario del socio pubblico a società partecipate in crisi.

In questo senso sulla scorta dei principi mutuati dal campo economico/finanziario le citate Sezioni riunite evidenziano che l'atto deliberativo di costituzione o acquisizione societaria dovrebbe essere suffragato da un approfondito *business plan* (BP o altro documento equipollente) che ne esponga le ipotesi di sviluppo indicando, in particolare, la natura dei ricavi e la relativa fonte nonché la composizione ed evoluzione dei costi. Il BP può, inoltre, essere opportunamente accompagnando dall'elaborazione di alcuni indicatori di bilancio che restituiscano, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali (redditività, liquidità e indebitamento). Secondo il principio della prudenza l'analisi del BP può, altresì, essere integrata con l'individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate.

Sotto il profilo soggettivo la sostenibilità finanziaria riguarda la situazione specifica dell'amministrazione procedente verificando la copertura delle spese legate all'investimento societario e i profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato.

Accanto alla sostenibilità finanziaria, la motivazione analitica dell'atto deliberativo esterna, altresì, le ragioni di convenienza economica connesse alla scelta di ricorrere allo strumento societario dando conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) nonché del corretto impiego delle risorse pubbliche (profilo dell'efficienza ed economicità).

In particolare, nell'assolvimento del rafforzato onere motivazionale, l'amministrazione è tenuta a esplicitare la finalità perseguita mediante l'operazione societaria sotto il profilo della redditività e dei vantaggi risultanti dal confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili.

2. La verifica assegnata al giudice contabile è, quindi, diretta a valutare la completezza, in termini di esaustività dell'istruttoria e degli elementi informativi forniti a supporto, nonché l'adeguatezza dell'approfondimento svolto da "*modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata*" e "*con riferimento alla specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame*" (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Lo scrutinio della Corte dei conti è, poi, volto "*ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione*

abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e benefici di ciascuno di essi." (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Il sindacato del giudice contabile postula, pertanto, una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle scelte con riferimento ai parametri di sostenibilità e convenienza sulla base di risultanze istruttorie contrassegnate da affidabilità e attendibilità dei dati e delle analisi.

Tale scrutinio, pur pieno e non meramente estrinseco, non si estende all'area del merito e allo spazio di opinabilità e apprezzamento riservato all'amministrazione ma è, comunque, volto a "*verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità*".

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, come evidenziato dalle Sezioni riunite, l'esercizio della funzione in esame va attuato anche nel rispetto del principio generale del contraddittorio e che "*in considerazione delle conseguenze, dirette o indirette, del pronunciamento della Corte l'interlocuzione con l'amministrazione e/o la richiesta di eventuale integrazione documentale appaiono funzionali ad acquisire i pertinenti elementi valutativi*" ove quelli trasmessi non siano sufficientemente corredati dei dati necessari (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Avuto riguardo alle caratteristiche peculiari e innovative del controllo in parola, nonché ai termini temporali circoscritti (60 giorni) per il suo esercizio, la Sezione ha ritenuto opportuno adottare, quale metodologia istruttoria, la modalità procedurale di controllo definita come "*dialogo istruttorio*" già positivamente sperimentata nei settori della finanza locale e sanitaria.

In questo senso le eventuali necessità di integrazione istruttoria, da definirsi in una richiesta formale, possono essere accompagnate dal contatto diretto con l'ente destinatario nell'ottica di individuare con precisione l'ambito del chiarimento necessario nonché una tempistica compatibile con le esigenze dell'amministrazione ordinaria e con l'efficacia dell'attività di controllo soggetta a termini perentori.

3. Quanto ai presupposti per deliberare la fattispecie ricade nella competenza di questa Sezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del TUSP il quale prevede che per gli atti delle regioni e degli enti locali nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo.

Nell'ipotesi di acquisto di partecipazione societaria l'art. 7, c. 1, lettera d), del TUSP dispone che l'operazione sia deliberata dall'organo amministrativo dell'ente. Nella fattispecie il provvedimento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale; quindi, risultano osservate sul punto le prescrizioni del TUSP.

Inoltre, la società cui il Comune intende aderire è costituita in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che rientra nelle tipologie societarie ammesse dall'art. 3 del TUSP.

Il Comune ha dato conto di aver svolto una consultazione pubblica, mediante pubblicazione dello schema dell'atto deliberativo sul proprio sito *web* per 15 giorni consecutivi al termine dei quali non sono pervenute osservazioni, mentre non dà atto della compatibilità con la disciplina europea. Tuttavia, nel caso di specie occorre considerare che la disciplina delle CER è stata introdotta dalla normativa comunitaria.

È possibile, quindi, passare all'esame nel merito del provvedimento.

Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici

4. Nel declinare il contenuto dell'onere motivazionale l'art. 5 del TUSP prevede che l'amministrazione motivi analiticamente in ordine al duplice vincolo finalistico al quale l'art. 4 assoggetta l'operazione societaria: quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e quello di attività dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo art. 4.

Preliminarmente è utile ricordare che le CER, a livello nazionale, sono state disciplinate dall'art. 31 del d.lgs n. 199/2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) laddove prevede, tra l'altro, che:

- "*I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:*

a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (...) che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti (...);

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b);

- *l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la*

condivisione con i membri della comunità (...) mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione";

L'art. 32 prevede, poi, che "*I clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui agli articoli 30 e 31*:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b), e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE".

Nel d.lgs n. 210/2021 di attuazione della direttiva UE 2019/944, recante disposizioni relative al mercato interno dell'energia elettrica, si riafferma che la CER è un soggetto di diritto fondato sulla partecipazione volontaria e aperta di soci costituiti dai soggetti sopra indicati il cui scopo è quello di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari, partecipando alla generazione, distribuzione, fornitura, aggregazione e stoccaggio dell'energia. Si legge, inoltre, che "*(…) L'aggregazione è la funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina più carichi di clienti o l'energia generata per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica*".

Le CER sono, dunque, costituite dai soggetti sopra richiamati che, in qualità di consumatori e/o produttori, possono unirsi, anche attraverso soggetti aggregatori, per produrre e condividere l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed esercitare in modo istituzionalizzato una serie di attività che spaziano dalla generazione, distribuzione, consumo, vendita e conservazione dell'energia rinnovabile e remunerazione dell'impiego condiviso dell'energia. Trattasi di configurazioni organizzative necessariamente aperte, volontarie, non discriminatorie e, nel caso di imprese private, con una partecipazione che non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale, dirette alla produzione e allo scambio dell'energia autoprodotta nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati da ARERA e dal GSE.

Sotto il profilo finalistico, l'obiettivo delle CER è quello di fornire benefici economici, attraverso la valorizzazione dell'energia sulla base delle tariffe incentivanti previste dalla normativa ed erogate dal GSE, nonché sociali e ambientali a favore dell'area locale in cui la comunità opera.

L'attuazione della disciplina normativa in materia di transizione energetica e le funzioni innovative delle CER rappresentano certamente un valore aggiunto in termini di diffusione di tali fonti di produzione e di possibilità di scelta per i consumatori, nonché di una maggiore

partecipazione dei cittadini alla sostenibilità energetica (cfr. anche il considerando n. 70 della Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018).

Al riguardo l'art. 4, c. 7, del TUSP dispone che "*Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.*".

Tuttavia, sotto un profilo generale, la Corte dei conti ha rilevato che le finalità meritorie, cui le CER sono volte, non possono ritenersi di per sé sufficienti a suffragare le ragioni relative alla adesione automatica e non ponderata al modulo organizzativo societario, in quanto la normativa di settore non ha introdotto deroghe alle disposizioni del TUSP e non esonera, quindi, le amministrazioni dall'onere motivazionale rafforzato (cfr. Sezione regionale di controllo per le Marche, del. n. 120/2024/PASP, Sezione regionale di controllo per la Toscana, del. n. 151/2025/PASP e Sezione di controllo della regione Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano n. 59/2025/SCBOLZ/PASP).

Conseguentemente, anche con riferimento alle CER il ricorso allo strumento societario impone agli enti di motivare la coerenza e la rispondenza di tale modulo organizzativo alle proprie finalità istituzionali, ancorando le specifiche valutazioni a quanto richiesto dall'art. 4 TUSP.

5. Ciò premesso, come già evidenziato nella parte in fatto e come emerge dall'esame della complessiva documentazione istruttoria, il Comune di Buttrio rappresenta, in particolare, che "*In termini generali tra le finalità istituzionali dell'ente sussiste anche la tutela del territorio e dell'ambiente da intendersi nella sua accezione più ampia ovvero il complesso sistema di fattori fisici, chimici e biologici, di elementi viventi e non viventi e di relazioni in cui sono immersi tutti gli organismi che abitano il Pianeta*". Il Comune riferisce, infatti, che ai sensi dell'art. 3 dello Statuto l'Ente esercita i propri poteri perseguendo le finalità dello sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico della propria comunità operando per la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali, territoriali, naturali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio in funzione di una sempre più alta qualità della vita.

Rappresenta, inoltre, che l'acquisto della quota societaria in esame è preordinata al perseguimento delle suddette finalità in quanto il Comune, attraverso l'operatività della CER, intende generare benefici sociali per la comunità migliorando la qualità della vita dei cittadini. In particolare, secondo quanto espresso dal Comune, lo sviluppo della CER potrà contribuire "*a combattere la povertà energetica, garantendo l'accesso all'energia a prezzi accessibili alle famiglie in difficoltà; favorirà l'inclusione sociale, l'associazionismo dei cittadini e la coesione tra i membri della comunità energetica (…) creerà nuove opportunità di lavoro legate allo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'economia verde.*".

Avuto riguardo alle finalità statutarie, come declinate negli articoli 3 e 4, la società cooperativa

"Comunità Energetica Part-energy" è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro con lo scopo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci e non quello di ottenere profitti finanziari, nonché di promuovere un'economia basata sullo sviluppo della produzione e dell'uso di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato. La medesima esercita, in sintesi, tutte le attività strumentali alla generazione, da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla trasmissione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione e allo stoccaggio dell'energia elettrica, nonché provvede allo scambio e alla vendita dell'energia rinnovabile prodotta dalla CER.

Tali attività statutarie sono coerenti con quelle proprie delle CER previste dalla normativa di settore.

In ordine, poi, al profilo della necessità della partecipazione societaria in esame per il conseguimento delle finalità istituzionali il Comune si sofferma, come si specificherà meglio *infra*, in particolare, sulle ragioni dell'opzione societaria rispetto alla gestione in economia e all'esternalizzazione del servizio nonché sulle caratteristiche del tipo di società.

Alla luce di quanto sopra si può, comunque, ritenere che lo sviluppo di una CER ricada nel quadro delle finalità di servizio pubblico che gli enti locali possono istituzionalmente perseguire a favore della collettività locale. Non si rilevano pertanto ragioni ostative sotto questo profilo.

L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria

6. Per quanto concerne la valutazione della sostenibilità finanziaria si ricorda che la stessa si sostanzia non solo in una generale verifica del complesso equilibrio tra entrate e uscite, ma anche in un esame circa le prospettive future della partecipazione societaria al fine di evitare situazioni di squilibrio da cui potrebbe conseguire la necessità di interventi di sostegno in contrasto con il divieto di soccorso finanziario. Occorre, altresì, valutare l'operazione societaria sotto il profilo della sostenibilità soggettiva al fine di verificare la compatibilità dell'investimento iniziale e dei potenziali successivi trasferimenti con la situazione finanziaria dell'ente socio (ad es. in relazione alla necessità di eventuali accantonamenti o altre fattispecie di onerosità indiretta).

La deliberazione consiliare e l'unita relazione tecnico – economica *ex* art. 5 TUSP espongono le ragioni per le quali l'Amministrazione ha inteso partecipare alla società cooperativa Part-Energy, anche se quanto rappresentato non è apparso sempre approfondito nei termini indicati dalle citate Sezioni Riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022.

In particolare, la suddetta relazione riferisce che le valutazioni in merito all'analisi economico finanziaria hanno tenuto in maggior considerazione la tipologia societaria e la modesta quota di iscrizione senza addentrarsi nello specifico dell'analisi dei bilanci. Sotto questo aspetto la relazione evidenzia che l'adesione alla cooperativa è libera e volontaria e che il socio può recedere liberamente (cfr. artt. 5 e 11 dello statuto). La medesima relazione fornisce, inoltre, in via sintetica

e discorsiva, informazioni sul quadro finanziario della cooperativa segnalando che la prospettiva di crescita indicata nel piano previsionale va traslata di un anno e mezzo in ragione del ritardo nell'adozione, a livello ministeriale, della regolamentazione operativa e tecnica delle CER. Illustra, poi, il Comune la stima, allo stato attuale di composizione della CER nell'incertezza di quanti vorranno aderirvi in futuro, dei potenziali benefici conseguibili in qualità di socio consumatore e la suddivisione dell'incentivazione tra quota a favore della cooperativa a titolo di corrispettivo del servizio e quota da attribuire al fondo di utilità sociale.

A riscontro della richiesta istruttoria della Sezione il Comune ha fornito precisazioni integrative e la pertinente documentazione trasmettendo, tra l'altro, il piano previsionale della società per il periodo 2023-2026 e i bilanci d'esercizio aggiornati alle annualità 2023 e 2024.

Dall'esame *business plan* emerge, in particolare, che lo stato patrimoniale presenta un valore di capitale investito netto progressivamente crescente fino al 2025, pari a € 512.164 nel 2023, € 1.179.787 nel 2024, € 2.049.070 nel 2025 ed € 1.784.811 nel 2026 (a fronte dei quali emerge un'esposizione finanziaria per mutui pari a € 168.000 nel 2023, € 570.000 nel 2024, € 1.292.643 nel 2025 ed € 1.246.658 nel 2026 e un patrimonio netto in aumento da € 382.999 nel 2023 a € 1.432.159 nel 2026).

Il conto economico registra ricavi costituiti essenzialmente dai proventi per l'attività caratteristica (incentivo GSE) con valori crescenti (€ 1.750.320 nel 2023, € 3.594.492 nel 2024, € 5.485.121 nel 2025, € 7.414.739 nel 2026) nonché prevede una crescita progressiva del risultato netto (fino ad arrivare nel 2026 a un saldo pari a € 313.395), per effetto sostanzialmente dell'andamento del risultato operativo (nel 2026 si prevede un saldo positivo pari a € 502.795).

La società evidenzia, inoltre, che la voce di incasso lordo quale incentivo corrisposto dal GSE costituisce il fatturato per la cooperativa il cui computo è composto da un valore variabile (prezzo di borsa del gestore del mercato elettronico per kWh immesso in ogni CER, stimato prudenzialmente in € 0,33/kWh dal 2023) e un valore fisso (incentivo sull'energia condivisa CER pari a € 0,12/kWh che viene ripartito nel 50% al produttore, 25% al consumatore – utente e 25% alla cooperativa; quindi € 0,03/kWh costituisce il margine a favore di Part-Energy). Il flusso di cassa operativo previsto è positivo e riferibile al funzionamento a regime con capacità piena di rimborso dei finanziamenti bancari a partire dall'anno 2026 (€ 626.774).

Nel prendere atto del bilancio dell'esercizio 2024, da ultimo approvato, emerge che esso si è chiuso con un utile di € 3.662, mentre l'esercizio 2023 presentava una perdita di € 3.166. Nello stato patrimoniale migliora il valore dell'attivo (costituito essenzialmente da crediti e immobilizzazioni) pari a € 247.201 (€ 14.708 nel 2023) e nel conto economico si registra un valore della produzione per complessivi € 206.245 (€ 14.434 nel 2023), composto per la quasi totalità da ricavi da vendite. Il patrimonio netto aumenta attestandosi a € 25.436 (€ 3.925 nel 2023), con il

capitale incrementato da € 9.900 nel 2023 a € 24.250 nel 2024.

Ciò posto si rileva che la società cooperativa si è costituita nel 2021 e che, allo stato, essendo intervenuta solo recentemente la regolamentazione tecnica, i dati economico finanziari riflettono un'attività ancora nella fase iniziale e non consentono una valutazione affidabile dell'andamento a regime dell'attività e della connessa capacità reddituale. Gli stessi dati dell'ultimo bilancio restituiscono un quadro che, seppur in miglioramento, si discostano da quelli previsionali indicato nel *business plan*, peraltro riferito ad un arco temporale pressoché in via di definizione (2023 – 2026) anche tenendo conto dell'evidenziato ritardo normativo. Anche l'indicatore del MOL nel conto economico riclassificato si posiziona su *range* percentuali modesti benché in crescita nel tempo (dall'1% nel 2023 al 9,7% nel 2026).

7. Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva, il Comune dichiara che lo stanziamento della quota societaria di € 25 "*verrà debitamente inserito in apposito capitolo del bilancio previsionale per l'anno 2025*" e che allo stato attuale l'acquisto di tale quota è il solo costo diretto previsto. Al riguardo l'Organo di revisione precisa che l'esborso è di modesta entità e trova copertura nel bilancio corrente dell'ente, è compatibile con le disponibilità di bilancio e non comporta squilibri o variazioni nei principali aggregati finanziari. Aggiunge, inoltre, che "*Non sono previsti ulteriori oneri finanziari immediati per l'ente, fermo restando che eventuali successive spese (per impianti, studi di fattibilità, manutenzioni o altri apporti) dovranno essere oggetto di separata valutazione tecnico-contabile e apposita autorizzazione*".

Il Comune fa presente che i benefici diretti stimati in relazione alle proprie utenze elettriche e quale socio utente/consumatore ammontano a € 1.619 annui, al netto della quota trattenuta dalla cooperativa; la quota percentuale spettante alla società, pari al 25% dell'incentivo erogato dal GSE, "*può essere considerata un costo indiretto che viene però interamente ripagato dalla quota dell'incentivo corrisposto dal GSE*". Questa quota, secondo la simulazione trasmessa dal Comune in relazione alla CER locale, ammonta a € 10.911 annui.

Nelle integrazioni trasmesse a seguito di richiesta istruttoria, il Comune riferisce che "*in assenza di valorizzazione dell'energia condivisa e della relativa incentivazione non ci sono costi oltre il contributo associativo (€ 25)"* e che *"Non essendoci attualmente previsione di investimenti su impianti fotovoltaici da parte del Comune si aderisca alla raccomandazione dell'Organo di revisione evidenziando che eventuali, futuri investimenti dovranno essere oggetto di separata ed autonoma valutazione tecnico contabile ed apposita specifica autorizzazione*".

L'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità

8. Come già precisato l'atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria va analiticamente motivato anche in relazione alla convenienza economica dell'operazione e alla compatibilità della stessa con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione

amministrativa.
Con riferimento a tali parametri il Comune evidenzia che l'attivazione e la gestione in proprio di una CER necessita di specifiche competenze tecniche idonee a rapportarsi con il GSE e svolgere i relativi adempimenti procedurali e amministrativi non disponibili all'interno dell'attuale pianta organica. Inoltre, il tempo che l'eventuale personale dovrebbe dedicare alle suddette attività richiederebbe un impegno incompatibile con gli attuali carichi di lavoro interni.
Al riguardo il Comune argomenta anche in ordine al costo da sostenere per la costituzione e gestione in via diretta di una CER in termini di formazione del personale, di svolgimento dei compiti tecnici e amministrativi richiesti dal GSE, l'acquisto di software dedicati e l'attività di ripartizione dei contributi energetici e spese notarili che ammonterebbero, secondo la stima fornita, pari a circa € 92.000.
Di qui la scelta di pubblicare un avviso per la presentazione di manifestazioni d'interesse al fine di reperire dei soggetti in grado di fornire servizi strumentali all'attivazione e sviluppo di una CER, attraverso attività di aggregazione, valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica rinnovabile condivisa.
L'Amministrazione comunale riferisce, quindi, che tramite l'acquisto di una quota societaria della società cooperativa Part-Energy, unica partecipante all'avviso, per un investimento limitato di € 25, riceve dalla medesima una serie di servizi finalizzati alla gestione tecnica e amministrativa della valorizzazione economica dell'energia condivisa e alla promozione dello sviluppo di una CER locale. Il Comune, a fronte del suddetto pagamento *una tantum,* si attende di ricevere, quale beneficio diretto, la quota di contributo prevista in relazione al profilo di utenza (nello specifico socio consumatore) ed estensione della CER, di cui si è già detto nel precedente paragrafo; in relazione ai servizi forniti la società trattiene, a valere sul contributo da ripartire ai componenti della CER, una quota del 25% che costituisce il margine di utile della medesima.
L'Ente sottolinea, inoltre, che la propria partecipazione in qualità di socio all'Assemblea della società "*costituisce in elemento qualificante della CER che assicura la correttezza dell'operato, garantisce la continuità nel tempo e alla sua promozione nel territorio, realizzando progetti diretti alla produzione di energia e attività a favore sella comunità con i proventi derivanti dagli incentivi*". Si rammenta, infatti, che una parte degli incentivi viene accantonata a fondo di utilità sociale, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei soci della CER Part-Energy le cui destinazioni per finalità sociali sono decise dai componenti della CER medesima
Il Comune si impegna, altresì, a richiedere annualmente un resoconto economico finanziario specifico con i dettagli relativi alla CER ed eserciterà il diritto di controllo in qualità di socio e avrà la possibilità di visionare in ogni momento gli atti contabili.
Per quanto concerne l'ipotesi organizzativa della società *in house* l'Ente riferisce che essa "*non è*

stata presa in considerazione in quanto non appare sia stata sinora praticata da alcun soggetto, almeno tra quelli gi rientranti nelle partecipate con il Comune".

In conclusione, all'esito della complessiva disamina della documentazione e delle risultanze istruttorie, considerata la peculiare fattispecie sopra descritta e valutati gli elementi complessivamente forniti a supporto della decisione di acquisto di una partecipazione azionaria nella società cooperativa Benefit Comunità energetica Part–Energy a r. l. da parte del Comune di Buttrio si rileva che, allo stato, dall'operazione societaria non si ravvisano elementi pregiudizievoli per l'Ente.

Purtuttavia, occorre considerare che le CER costituiscono ancora una novità nel panorama nazionale e che le stime del piano economico presentato dalla società sono necessariamente previsionali, relative ad un arco temporale in via di definizione (2023 – 2026) e connesse alla dinamica di diversi fattori economici, istituzionali, nonché all'operatività del quadro regolatorio di recente adozione.

Conseguentemente, pur tenendo conto dell'esiguità dell'impegno finanziario, si ritiene necessario che il Comune di Buttrio provveda a un attento monitoraggio dell'andamento dei risultati economico – finanziari della società e dei benefici derivanti dall'incentivazione, affinché l'operazione societaria mantenga nel tempo i presupposti della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, nonché dimostri l'idoneità a perseguire gli obiettivi e le finalità che l'Ente si prefigge.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe e della complessiva documentazione istruttoria ai parametri di cui all'art. 5, c. 3, del d.lgs. 175/2016 non ravvisa ragioni ostative alla partecipazione del Comune di Buttrio nella Società Cooperativa Benefit Comunità energetica Part-Energy a r.l., fermo restando l'invito a monitorare l'andamento dei risultati economico – finanziari della società e dei benefici derivanti dall'incentivazione, affinché l'operazione societaria mantenga nel tempo i presupposti della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, nonché dimostri l'idoneità a perseguire gli obiettivi e le finalità che l'Ente si prefigge.

ORDINA

alla Segreteria, ai sensi dell'art. 5, c. 4, del d.lgs. n. 175/2016, di trasmettere la presente deliberazione, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Buttrio e di curare, altresì, gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito *web* istituzionale della Corte dei conti e gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato

del sito *web* regionale.

ORDINA

al Comune di Buttrio, ai sensi dell'art. 5, c. 4, del d.lgs. n. 175/2016, di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

Così deciso, in Trieste, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.

Il Relatore	Il Presidente
F.to Tamara Lollis	F.to Emanuela Pesel

Depositata in segreteria in data 5 dicembre 2025

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Leddi Pasian